

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 maggio 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 maggio 2021, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per settantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 maggio 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2021 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2051 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A03047

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 2021.

Riparto del fondo, di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 795, che prevede «in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di cinque milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori»;

Visto il successivo comma 796 del citato art. 1 che prevede «I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Ritenuto di dover procedere al riparto del fondo di cui menzionato comma 795 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023);

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 marzo 2021;

Decreta:

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma, 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pari a euro cinque milioni, è ripartito sulla base degli importi indicati nell'allegato A, secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B «Nota metodologica».


2. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO




Riparto Fondo contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati alla gestione dei flussi migratori.

Articolo 1

comma 795 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021)

	Comuni costieri	Contributo
1	Augusta	208.052,47 €
2	Bari	38.452,28 €
3	Brindisi	9.843,78 €
4	Capo Rizzuto	21.533,28 €
5	Catania	23.737,87 €
6	Domus De Maria	9.946,32 €
7	Crotone	134.019,02 €
8	Favignana	8.920,93 €
9	Ferruzzano	6.459,98 €
10	Gallipoli	43.886,87 €
11	Lampedusa e Linosa	849.224,11 €
12	Locri	10.048,86 €
13	Messina	78.801,54 €
14	Monasterace	5.639,67 €
15	Nardò	7.998,07 €
16	Noto	17.226,62 €
17	Olbia	12.817,43 €
18	Pachino	19.072,33 €
19	Palermo	191.030,93 €
20	Palizzi	5.434,59 €
21	Palma di Montechiaro	6.357,44 €
22	Pantelleria	196.875,68 €
23	Porto Cesareo	6.049,83 €
24	Porto Empedocle	222.510,53 €
25	Portopalo di Capo Passero	12.304,73 €
26	Pozzallo	141.094,24 €
27	Reggio Calabria	13.227,58 €
28	Roccella Jonica	111.870,50 €
29	Salve	6.767,60 €
30	Sant'Anna Arresi	32.607,53 €
31	Castrignano del Capo	48.808,76 €
32	Sant'Antioco	67.778,55 €
33	Taranto	53.525,57 €
34	Teulada	19.379,95 €
35	Trapani	179.085,09 €
36	Vernole	10.356,48 €



	Comuni di frontiera terrestre	Contributo
1	Brennero	46.010,39 €
2	Tarvisio	21.060,15 €
3	Courmayeur	106.910,44 €
4	Ventimiglia	650.775,89 €
5	Bardonecchia	574.257,98 €
6	Claviere	105.166,61 €
7	Gorizia	91.752,50 €
8	Muggia	230.454,38 €
9	Trieste	144.604,09 €
10	Monrupino	103.556,92 €
11	Como	74.045,88 €
12	Domodossola	20.657,73 €

ALLEGATO B

NOTA METODOLOGICA

(Riparto contributi ex legge n. 178/2020, art. 1, comma 795)

L'art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancia pluriennale per il triennio 2021-2023», dispone che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di cinque milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Il successivo comma 796 stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei contributi in questione sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2020:

a) Comuni costieri

1. numero di migranti sbarcati presso le coste italiane;

2. numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo è calcolata nella misura del 50%, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse;

b) Comuni di frontiera terrestre

1. numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero);

2. numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera.

La partecipazione al fondo è circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle cinquanta unità nell'arco dell'intero anno solare.

Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere *a)* e *b)* secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.830.747,04 euro per i comuni costieri e 2.169.252,96 euro per i comuni di frontiera terrestre, è introdotto un tetto massimo del 30%.

21A02966

